

Legge n. 70 del 13 marzo 1980 – Art. 1

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Art. 1

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
- b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
- c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
- b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 [3].

Note:

[3] Articolo prima modificato dal D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169, dal D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168, dall'art. 9, L. 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991, dal D.P.R. 8 marzo 1994, dal comma 125 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dal D.P.R. 10 marzo 1997 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 e l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(...)